



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

UNITÀ LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Unione Sindacale di Base
Vigili del Fuoco
Pec
vigilidelfuoco@pec.usb.it
e-mail
precari.vigilidelfuoco@usb.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze
Via G. La Farina, 28
50100 Firenze
Pec
com.firenze@cert.vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma
Pec
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it

Rif.: ULPP/LG/89617-2/

Oggetto: comunicazione del 29 ottobre 2013 relativa alla richiesta di dichiarazione di stato di non gravidanza da parte del comando provinciale Vigili del Fuoco di Firenze.

1. Con riferimento a quanto rappresentato nella comunicazione del 29.10.2013 dalla U.S.B. Vigili del Fuoco – relativamente alla “dichiarazione di stato di non gravidanza” richiesta alle persone di sesso femminile richiamate in servizio come Vigile volontario discontinuo presso il comando provinciale Vigili del Fuoco di Firenze – si ritiene che, allo stato, non sussistano i presupposti per promuovere l'adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio da parte del Garante, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) del Regolamento n. 1/2007 (*Procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante per la protezione dei dati personali*).



Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
Tel. +39 06 69677.1 - 06 69677 3785
ipp@garanteprivacy.it



2. Tale valutazione tiene conto degli elementi in atti e, segnatamente, di quanto rappresentato con nota del 6.2.2014 dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze, con particolare riferimento alla decisione di adottare, a partire dal mese di dicembre 2013, una nuova procedura ed una nuova modulistica in base alla quale *“la segnalazione in questione, anziché per ogni richiamo, venga effettuata [...] nel momento in cui si dovesse verificare lo stato di gravidanza”*, consentendo in tal modo la (ulteriore) minimizzazione del trattamento dei dati personali riferiti alle donne richiamate in servizio come Vigile volontario discontinuo presso il comando provinciale Vigili del Fuoco di Firenze.

Con riferimento alle caratteristiche fondamentali dei trattamenti complessivamente effettuati (presupposti di liceità, finalità, tempi di conservazione) il Comando Provinciale ha altresì chiarito che:

- a. i dati sono trattati allo scopo di *“tutelare la salute delle lavoratrici gestanti in situazioni di lavoro che possono presentare un rischio specifico nello svolgimento dell’attività istituzionale”*, coerentemente con quanto sottolineato dalla nota 2.9.2013 dell’Ufficio sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con la quale è stato chiarito che *“per il personale femminile lo stato di gravidanza costituisce, se in servizio anche discontinuo, causa di non idoneità temporanea al servizio”*;
- b. i dati personali sono conservati per un periodo di tempo non eccedente rispetto alle legittime finalità perseguite nonché in conformità a quanto previsto da altre disposizioni di legge e per eventuali finalità di tutela dell’amministrazione;
- c. sono state adottate idonee misure di sicurezza in relazione al trattamento dei dati personali nonché cautele volte a minimizzare la circolazione interna delle informazioni;
- d. informazioni alle interessate sarebbero fornite oralmente nonché *“mediante affissione di idonea documentazione presso l’Ufficio competente”*.

3. Pertanto, premesso che il trattamento di dati personali dei dipendenti può essere effettuato dal datore di lavoro pubblico qualora ciò sia necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro, conformemente alle disposizioni che ne disciplinano le funzioni istituzionali (cfr. art. 18, d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*; si veda anche il Provv. 14 giugno 2007, *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”*, doc. web n. 1417809), in base all’esame della disciplina di settore si ritiene che i trattamenti riferiti allo stato di gravidanza delle donne richiamate in servizio come Vigile volontario discontinuo siano effettuati lecitamente.

Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco *“viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale”* (art. 8, comma 1, d. lg. 8.3.2006, n. 139) e successivamente, se del caso, *“richiamato in servizio temporaneo in occasione*



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

di calamità naturali o catastrofi” nonché per esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo o dei distaccamenti volontari “connesse al servizio di soccorso pubblico” (art. 9, d. lg. 139/2006 cit.). Con circolare del Ministero dell’Interno n. 5746 del 21.2.2012 si è poi specificato che, a seguito delle recenti politiche di riduzione di spesa, il personale volontario deve essere destinato “salvi casi eccezionali [allo svolgimento di] attività legate al soccorso”. Per ciò che riguarda più specificamente le disposizioni (applicabili anche al caso di specie) poste a tutela della maternità e della salute della lavoratrice, il d. lg. 26 marzo 2001, n. 151 dispone, in termini generali, il divieto di “adibire le lavoratrici (...) ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”, tra i quali si annoverano – come specificato nell’Allegato A –, se svolti “durante la gestazione”, quelli “che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante” o che prevedono il posizionamento su “scale ed impalcature mobili o fisse” o che si svolgano a bordo di un “mezzo di comunicazione in moto” (v. artt. 7 e 8). La medesima disposizione normativa prevede l’obbligo di disporre il congedo di maternità nel periodo che precede di due mesi la data presunta del parto, periodo anticipato a tre mesi nel caso in cui le lavoratrici siano occupate in lavori che debbano ritenersi “in relazione all’avanzato stato di gravidanza (...) gravosi o pregiudizievoli” (v. artt. 16 e 17). Tale disciplina, peraltro, è conforme a quanto stabilito dalla Convenzione n. 183 del 2000 sulla protezione della maternità (adottata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro) laddove, al fine di impedire ogni forma di discriminazione delle donne e per garantire la parità di opportunità e di trattamento delle lavoratrici, prevede il divieto “di esigere da una donna candidata a un posto di lavoro che si sottometta a test di gravidanza o che essa presenti un certificato che attesti lo stato di non gravidanza” consentendo nel contempo un’eccezione, a tutela della salute della donna e del nascituro, “quando la legislazione nazionale lo preveda per quei lavori che: a) sono vietati parzialmente o totalmente alle donne incinte o allattanti; oppure b) comportano rischi riconosciuti o significativi per la salute della donna e del bambino” (cfr. art. 9 Convenzione cit.).

4. Quanto alle modalità del trattamento effettuato, posto che – come sopra rilevato – il procedimento adottato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze dal mese di dicembre 2013 prevede la minimizzazione dei dati personali raccolti, conformemente ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza posti dagli artt. 3 e 11, comma 1, lett. d) del Codice, si ritiene opportuno che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile valuti la possibilità di raccomandarne l’applicazione ai Comandi provinciali sull’intero territorio nazionale.

Il dirigente

(dr. Daniele De Paoli)